


# APPENDICE

## STATUTO E ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA



**ESTENSIONI ONLINE**

## Statuto e ordinamento organizzativo della Giunta regionale della Calabria

### SOMMARIO

Capitolo 1	Caratteri e principi generali dell'ordinamento della Regione Calabria
Capitolo 2	Il sistema di governo della Regione Calabria
Capitolo 3	La Giunta regionale e il Presidente
Capitolo 4	Il sistema organizzativo della Giunta
Capitolo 5	Il Consiglio regionale
Capitolo 6	Gli istituti di democrazia partecipativa
Capitolo 7	La gestione finanziaria e contabile



# Capitolo 1

## Caratteri e principi generali dell'ordinamento della Regione Calabria

### 1.1 Introduzione allo Statuto della Regione Calabria: la componente identitaria

Il primo Statuto della Regione Calabria venne redatto dalla “Commissione per lo statuto”, nominata dal Consiglio regionale, e, il 28 luglio 1971 il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, promulgò la legge n. 519 ad esso relativa. Nel 2001, con l'approvazione della riforma costituzionale, si è aperta una vera e propria fase costituente che ha portato alla stesura del nuovo Statuto della Regione Calabria, entrato in vigore con la legge regionale (L.R.) 19-10-2004, n. 25.

L'identità regionale è un tipo di identità collettiva che sviluppa il senso di appartenenza degli individui ad una comunità e al territorio specifico di una Regione, e quindi di una comunità politica che si trova all'interno dello Stato. Lo sforzo di consolidamento dell'identità regionale, attraverso la condivisione in linea di principio di una serie di valori, è ben presente nell'articolato dello Statuto della Regione Calabria, come si evince nell'immediatezza della lettura delle disposizioni che lo introducono.

Si afferma, infatti, all'art. 1, co. 3, che la Regione è costituita *dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi*, mentre all'art. 2, co. 2, lett. s) il legislatore regionale pone fra gli obiettivi da perseguire quello *della salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero*.

L'identità regionale, tuttavia, è affermata dal legislatore regionale con l'acquisita consapevolezza di un contesto di *multilevel governance*. La Calabria è, invero, proclamata Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel vigente Statuto, e ciò all'insegna *dell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione europea*. La Calabria, in particolare, fa propria la Carta dei diritti dell'Unione europea.

Lo Statuto declina al Titolo I i “Principi fondamentali” (artt. 1-3) enunciando in particolare all'art. 2 una serie di “obiettivi programmatici”. Si tratta di disposizioni in cui trovano consacrazione numerosi valori e diritti da condividere con la comunità territoriale di riferimento, implementati a loro volta dalle disposizioni sulla “Partecipazione” di cui al successivo Titolo II (artt. 4-13: *vedi amplius infra*).

L'ordito appena tracciato compone, dunque, nel suo complesso, un mosaico integrato di principi e posizioni astrattamente riconducibili alle categorie consolidate di diritti civili, politici e socio-economici, nonché quelli di ultima generazione quali la tutela delle

parità, la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio, il riconoscimento dei diritti degli animali.

Tuttavia, va evidenziato, sotto un profilo squisitamente giuridico, alle enunciazioni statutarie nelle quali si proclamano principi e finalità da perseguire *“anche se materialmente inserite in un atto fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto”*. È, dunque, negato in radice che esse possano orientare la futura legislazione regionale e costituire canone di integrazione e interpretazione di quella vigente (Corte cost. 372/2004).

Il mancato riconoscimento di qualsiasi “valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa” alle norme statutarie che recano principi e finalità dell'azione regionale esclude, in altri termini, che dalle medesime possa scaturire un vincolo per il legislatore regionale al perseguimento di determinati fini. Nulla impedisce, comunque, a tali norme di svolgere in concreto quel ruolo di esplicitazione e di indicazione delle aree di prioritario intervento loro assegnato.

## 1.2 Obiettivi programmatici e metodiche di azione

### 1.2.1 I principi programmatici

I principi programmatici enunciati dallo Statuto della Regione Calabria esplicitano le principali finalità, nonché i criteri direttivi, che devono informare lo svolgimento dell'attività istituzionale allo scopo di assicurare il benessere socio economico, lo sviluppo civile e la coesione della comunità regionale. In particolare la Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali informando il proprio ordinamento ai principi di *libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza*.

I “valori obiettivo” ad essi sottesi vengono declinati all'art. 2 del Titolo I dello Statuto, dove peraltro, contestualmente vengono indicate le relative metodiche d'inveramento. Di seguito se ne analizzano i contenuti.

**Uguaglianza e pari dignità sociale.** Si promuove l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Viene, inoltre, proclamato il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio. In particolare la Regione s'impegna alla valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, in quanto tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali. Affermazione più importante è che la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche deve essere finalizzata al più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso oltre che al più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata.

**Famiglia.** Il legislatore regionale promuove il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi.

**Integrazione e solidarietà.** La Regione s'impegna al pieno rispetto dei diritti naturali e inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed

economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale. È altresì promossa la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom. Contestualmente si promuove il legame con i calabresi emigrati nel mondo.

**Ambiente, cultura e turismo.** È dichiarato l'impegno della Regione Calabria alla protezione dell'ambiente, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e alla valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale. È promossa, ancora, la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero. È sancita, inoltre, la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

**Associazionismo.** Si promuove il riconoscimento della libertà delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana. È auspicata, inoltre, la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi.

## 1.2.2 Le metodiche di azione

Le metodiche d'inveramento sono individuate nelle seguenti:

- > la *sussidiarietà*. Secondo una dizione perfettamente allineata al dettato costituzionale sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonomia iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- > la *valorizzazione delle autonomie locali e della partecipazione democratica*. La Regione Calabria s'impegna a tal fine alla promozione della partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa e amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- > la *programmazione e la concertazione*. Programmare significa elaborare una prospettiva coordinata di condotte future volte al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La concertazione si risolve, invece, in un processo decisionale all'interno di un circuito di interazione fra attori indipendenti latori di interessi diversificati (rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali) per individuare *linee di intesa* in un tempo stabilito. La Regione promuove la concertazione e la programmazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione europea. Lo Statuto della Regione

Calabria radica nella legge regionale il compito d'individuare gli strumenti generali della programmazione, e disciplinare le procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi;

- > la *cooperazione e il concorso delle autonomie funzionali*. Si tratta di quelle realtà istituzionali (Università, Camere di Commercio, Agenzie per il lavoro, etc.) a cui è riconosciuta soggettività pubblica ma che operano al di fuori del circuito della rappresentanza politica territoriale, in quanto preposte alla cura di interessi specifici, il cui perseguimento viene comunque considerato necessario nell'interesse generale. Si afferma all'art. 55 Statuto che, nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari. Si favorisce, inoltre, il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

### 1.3 I principi generali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa

Il Titolo VII dello Statuto della Regione Calabria (artt. 49 e 50) individua i principi generali che devono informare l'attività e l'organizzazione amministrativa. In coerenza con quanto disposto dal legislatore nazionale con la L. 241/1990, il legislatore regionale afferma che l'azione amministrativa deve essere improntata ai principi del *buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa*, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa europea.

In ossequio al canone costituzionale dell'imparzialità, e in aderenza a quanto stabilito dal legislatore statale con il D.Lgs. 165/2001, il legislatore regionale adotta il modello di separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Nell'ambito di tale modello devono inquadrarsi le determinazioni per l'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio /Assemblea legislativa e della Giunta, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

In particolare, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta, e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza. I predetti regolamenti di organizzazione prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica, nell'intento dichiarato di conformarsi ai principi di buon andamento e imparzialità delle attività amministrative.

Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione è prevista poi l'istituzione di Agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza. Nell'esercizio della potestà statutaria, le-

gislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali. La legge regionale, infine, fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

## 1.4 Articolazione territoriale, stemma e gonfalone

La Regione Calabria è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta, mentre il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.

Lo stemma della Regione Calabria e il gonfalone della Regione Calabria sono stati approvati e adottati in versione definitiva con L.R. 15-6-1992, n. 6.

Lo stemma rappresenta l'essenza della identità storico-culturale nonché paesaggistica della Regione.

Si tratta di una cornice ovale, divisa in 4 dalla croce di Sant'Andrea, all'interno della quale vengono rappresentati gli elementi fondamentali della Regione:

- > il pino laricio, tipico delle foreste della Sila, rappresenta le bellezze naturali della regione;
- > la colonna con il capitello dorico simboleggia l'eredità culturale e storica del territorio che al tempo era Magna Grecia;
- > la croce bizantina rammenta il lungo periodo durante il quale la Regione ha fatto parte dell'impero bizantino;
- > la croce potenziata durante la prima crociata venne utilizzata da Boemondo Duca di Calabria per liberare il Santo Sepolcro.





## Quesiti di verifica 1

# Caratteri e principi generali dell'ordinamento della Regione Calabria

- 1) **In quale anno è stato approvato lo Statuto della Regione Calabria?**
  - A. 1970
  - B. 2000
  - C. 1994
  - D. 2004
  
- 2) **Con quale atto è stato approvato lo Statuto della Regione Calabria?**
  - A. Decreto legislativo
  - B. Legge dello Stato
  - C. Legge regionale
  - D. Legge costituzionale
  
- 3) **Il principio di autonomia della Regione Calabria trova riconoscimento:**
  - A. nell'art. 1 della Costituzione
  - B. nell'art. 5 della Costituzione e nell'art. 1 dello Statuto
  - C. nell'art. 15 dello Statuto
  - D. nell'art. 21 dello Statuto
  
- 4) **La promozione del legame della comunità regionale calabrese residente all'estero:**
  - A. costituisce un principio programmatico e come tale non ha efficacia giuridica
  - B. è un canone di integrazione della futura legge regionale e come tale ha piena efficacia giuridica
  - C. è un principio programmatico cogente per il legislatore regionale
  - D. costituisce parte del contenuto obbligatorio dello Statuto regionale
  
- 5) **Quale dei seguenti valori non è enunciato dallo Statuto fra quelli programmatici?**
  - A. Integrazione
  - B. Associazionismo
  - C. Parità
  - D. Assertività
  
- 6) **Quali tra le seguenti non costituisce, secondo la previsione statutaria, metodica di azione da adottare ai fini della realizzazione dei principi programmatici?**
  - A. Sussidiarietà

- B. Valorizzazione delle minoranze linguistiche
  - C. Differenziazione
  - D. Concertazione
- 7) **Nello Statuto della Regione Calabria la sussidiarietà costituisce:**
- A. principio programmatico dell'azione politica della Regione
  - B. principio universale
  - C. principio guida della democrazia
  - D. principio d'implementazione della coesione fra i pubblici poteri
- 8) **Quale dei seguenti non costituisce principio programmatico declinato dal Titolo I dello Statuto della Regione Calabria?**
- A. Il sostegno delle famiglie
  - B. Il contrasto alla criminalità organizzata
  - C. La tutela delle minoranze linguistiche
  - D. La tutela e la promozione dell'adeguatezza
- 9) **Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti:**
- A. entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali
  - B. entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali
  - C. entro 30 giorni dall'insediamento dal Consiglio delle Autonomie locali
  - D. entro 20 giorni dall'insediamento dal Consiglio delle Autonomie locali
- 10) **Quali dei seguenti elementi sono raffigurati nel gonfalone della Regione Calabria?**
- A. Il pino laricio e la croce bizantina
  - B. I ceri di San Giovanni delimitati da strisce rosse
  - C. Le tre croci bianche di Sant'Andrea
  - D. Il bastone di San Francesco di Paola

## Capitolo 2

# Il sistema di governo della Regione Calabria

### 2.1 Gli organi necessari di governo

Secondo quanto stabilito all'art. 14 Statuto sono organi della Regione Calabria:

- > il Consiglio regionale;
- > il Presidente della Giunta;
- > la Giunta;
- > il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in riferimento all'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle leggi.

Si tratta di organi necessari in quanto appartenenti al novero degli organi indefettibili come espressamente previsto dall'art. 121 della Costituzione.

È altresì organo della Regione Calabria, per quanto non espressamente menzionato nello Statuto, il corpo elettorale il quale partecipa attivamente al governo della Regione attraverso:

- > l'esercizio del *diritto di voto* espresso per scegliere direttamente il Presidente fra i candidati capilista delle liste regionali e per la formazione del Consiglio regionale (L. cost. 1/1999);
- > l'esercizio dell'*iniziativa legislativa* mediante presentazione di un progetto redatto in articoli (art. 39 St.);
- > l'istituto del *referendum consultivo* diretto a conoscere gli orientamenti della comunità territoriale su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione (art. 12 St.);
- > l'istituto del *referendum abrogativo* per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale quando lo richiedano almeno il 4% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione (art. 11 St.);
- > l'istituto del *referendum popolare* per la revisione dello Statuto quando ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione (art. 58, co. 4, St.).

### 2.2 Il riparto di funzioni

In coerenza con quanto stabilito dalla Costituzione all'art. 121, lo Statuto della Regione Calabria ribadisce la tripartizione classica dei poteri esistente a livello statale attribuendo al Consiglio regionale la titolarità della *potestà legislativa* e delle *funzioni di indirizzo e controllo*, al Presidente della Giunta il ruolo di *rappresentanza dell'Ente* e di *coordinamento della politica della Giunta*, e a quest'ultima invece le funzioni esecutive di *attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo* della Regione.

La Giunta, invece, ha competenze esecutive in senso stretto: ad essa compete l'amministrazione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, del demanio e del patrimonio im-

mobiliare della Regione, la deliberazione in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni; l'attuazione del programma di governo (art. 36 St.).

La Giunta, stante l'originaria formulazione dell'art. 121 Cost., non aveva potestà regolamentare esterna, ma poteva emanare solo regolamenti interni poiché all'organo consiliare era rimesso l'esercizio in via esclusiva della potestà regolamentare. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. cost. 1/1999, alla Giunta regionale è attribuito anche l'esercizio delle funzioni regolamentari che la Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscono alla competenza degli altri organi della Regione (vedi *amplius* cap. 3).

### 2.3 La forma di governo della Regione Calabria

La forma di governo esprime l'insieme dei rapporti intercorrenti fra i supremi organi dello Stato in relazione all'allocazione fra i medesimi del potere politico. Una volta associato che anche la Regione Calabria, in quanto articolazione territoriale autonoma della Repubblica, è dotata di un autonomo indirizzo politico-amministrativo e si caratterizza quindi come ente a fini tendenzialmente generali, è possibile applicare anche alle relazioni fra i rispettivi supremi organi le ipotesi dottrinali elaborate in tema di forma di governo.

Prima che venisse emanata la L. cost. 1/1999 sull'elezione diretta del Presidente della Giunta, la dottrina era incerta se attribuire al governo regionale carattere di struttura parlamentare o assembleare, considerato che il modello previgente prevedeva che sia il Presidente che i membri della Giunta venissero eletti dal Consiglio regionale fra i rispettivi componenti.

Allo stato è invece prevista ex art. 122 Cost. l'elezione a suffragio diretto del Presidente, *salvo che lo statuto disponga diversamente*. L'art. 33 dello Statuto della Regione Calabria ha stabilito che il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale. La Regione Calabria, dunque, si è allineata a quanto stabilito dalla L. cost. 1/1999, condividendo quel complesso di rapporti con la Giunta e l'organo assembleare legislativo configurato dall'art. 126, co. 2 e 3, Cost. e sintetizzato con la felice espressione "*aut simul stabunt aut simul cadent*".

Infatti, da un lato lo Statuto prevede l'attribuzione al Presidente della Regione calabrese eletto a suffragio diretto del potere di nominare e revocare i componenti della Giunta (art. 33, co. 3, St.), dall'altro attribuisce all'Assemblea legislativa il potere di approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, così determinando contestualmente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio (*aut simul stabunt aut simul cadent*), garantendosi dal rischio dei cosiddetti ribaltoni, ovvero i cambi di maggioranza (art. 37 St.).

Con la scelta di tale meccanismo non si è trattato soltanto di garantire la stabilità dell'esecutivo, ma di soddisfare soprattutto l'esigenza di esprimere un'opzione a favore della democrazia in grado di assicurare all'istituzione la necessaria legittimazione che il tradizionale circuito della rappresentanza politica mediata dai partiti non riesce più ad assicurare. La dottrina è concorde nel definire la forma di governo delineata dalla riforma del 2001 come neoparlamentare o "tendenzialmente presidenziale".

## 2.4 Gli altri organi

Accanto agli organi necessari lo Statuto della Regione Calabria contempla altri organi che non sono imprescindibili dal punto di vista dell'organizzazione politica regionale: il Difensore civico e il Consiglio delle autonomie locali (CAL). Di seguito ne sono analizzate in dettaglio le funzioni.

### 2.4.1 Il Difensore civico

Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, *a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini*. Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

Secondo quanto dispone l'art. 6 Statuto della Regione Calabria, è rimessa alla legge regionale la disciplina del relativo ufficio. Al riguardo si ricorda che il Difensore civico fu istituito con la L.R. 16-1-1985, n. 4 recante il titolo *"Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria"*.

Tuttavia, la Regione, pur avendo previsto tale figura istituzionale, non ha mai provveduto alla relativa nomina. Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, che ha ribadito normativamente l'istituzione di tale organo, si pone all'attenzione del legislatore regionale l'esigenza di procedere in tal senso.

### 2.4.2 Il Consiglio delle autonomie locali (CAL)

#### **Organizzazione e compiti**

La riforma del Titolo V della Costituzione ha portato alla ridefinizione complessiva del sistema dei rapporti intercorrenti tra lo Stato, le Regioni e le altre autonomie territoriali in base ad un modello che è stato definito di federalismo cooperativo. In tale ambito è stato introdotto l'obbligo (art. 123, co. 4, Cost.) per le Regioni di disciplinare nei rispettivi Statuti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) come forma organizzativa stabile di raccordo tra enti, vocata a dare attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, unico organo di confronto ad essere previsto nella Costituzione quale "luogo" di rappresentanza degli interessi degli enti locali e di dialogo con la Regione.

Sulla scorta di detta previsione costituzionale l'art. 48 dello Statuto della Regione Calabria si occupa di dettare norme che concernono la funzione e le competenze del CAL. L'organo ha sede presso il Consiglio regionale.

In primo luogo, la previsione di cui all'art. 48, co. 2, Statuto, dispone che sia la legge regionale a disciplinare la composizione dell'organo, in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilendo le risorse necessarie per il suo funzionamento. Si afferma, infatti, testualmente che la legge regionale dovrà garantire *"la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche"*.

La medesima legge regionale inoltre deve:

- > garantire piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
- > assicurare l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
- > prevedere forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

La previsione contenuta all'articolo 33, co. 4, Statuto, dopo avere indicato in modo puntuale alcune competenze dell'organo in esame, in particolar modo per quanto concerne l'espressione di pareri obbligatori sulle proposte relative alla modifica dello Statuto, quelle aventi ad oggetto *la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, quelle relative all'istituzione di enti regionali, al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse, sulle proposte relative al documento di programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al programma regionale di sviluppo*, prevede tra l'altro che: "Il Consiglio delle autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali."

Sotto il profilo formale è stabilito che con regolamento interno del Consiglio regionale sono individuate le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del CAL da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

Alle funzioni più propriamente consultive si associano funzioni propositive. Preme ricordare in specie come l'articolo 39 dello Statuto regionale includa il CAL tra i soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa. Il Consiglio delle autonomie locali, ancora, può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, co. 2, della Costituzione.

Infine il regolamento interno (R.I.) dell'Assemblea legislativa ricorda che il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie nella Regione (art. 128 R.I.).

### **Disciplina dei pareri**

Gli articoli 126 e 127 del regolamento interno del Consiglio regionale disciplinano la funzione consultiva del Consiglio delle autonomie locali. Nella specie si dispone che il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, trasmette al CAL le proposte, unitamente alla richiesta di espressione del parere obbligatorio, nei casi previsti dalla normativa vigente. Entro venti giorni dal ricevimento, il CAL esprime il parere alle Commissioni competenti.

Per le proposte concernenti il bilancio e il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni. Fino allo scadere dei termini appena indicati, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.

Si prevede poi che il CAL possa esprimere il proprio parere oltre i termini fissati nel caso in cui la Commissione competente non abbia preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al CAL il programma ed il calendario dei lavori, nonché l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del CAL, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei consiglieri.

Al riguardo all'art. 90 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa viene così specificato: *“Qualora il Consiglio delle autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta. Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta”*.

Il CAL può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale (pareri facoltativi). A tal fine, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all'attenzione dei gli organi consiliari competenti.

## Quesiti di verifica 2

### Il sistema di governo della Regione Calabria

- 1) **A quale dei seguenti organi competono le funzioni esecutive della Regione Calabria?**
  - A. Al Consiglio regionale
  - B. Alla Giunta
  - C. Al Commissario per le questioni regionali
  - D. Al Presidente dell'Assemblea
  
- 2) **Con la L. cost. 1/1999 è stata introdotta:**
  - A. una riserva di legge statale in materia elettorale degli organi regionali
  - B. un'opzione per l'elezione a suffragio diretto del Presidente della Regione, salvo che lo statuto disponga diversamente
  - C. l'elezione del Presidente in seno al Consiglio regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente
  - D. l'elezione dei componenti della Giunta in seno al Consiglio regionale dei componenti della Giunta
  
- 3) **La L.R. 25/2004 di approvazione dello Statuto della Regione Calabria prevede che:**
  - A. il Presidente e i membri della Giunta siano eletti singolarmente in seno al Consiglio regionale
  - B. il Presidente sia eletto a suffragio universale e diretto
  - C. il Presidente sia rimosso con decreto del Ministro dell'interno in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione
  - D. il Presidente sia nominato tra i componenti del Consiglio regionale
  
- 4) **L'istituzione del Difensore civico della Regione Calabria:**
  - A. può essere prevista dallo Statuto
  - B. può essere prevista in apposito regolamento emanato dalla Giunta
  - C. deve essere prevista dallo Statuto a pena d'illegittimità costituzionale
  - D. deve essere prevista dalla legge regionale a pena d'illegittimità costituzionale
  
- 5) **Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è organo con funzioni:**
  - A. giurisdizionali
  - B. di controllo
  - C. consultive
  - D. di indirizzo



- 6) **Per le proposte concernenti l'istituzione di enti regionali la L.R. 25/2004 della Calabria prevede che il Consiglio delle autonomie locali (CAL) esprima il proprio parere entro:**
- A. 20 giorni dal ricevimento della richiesta
  - B. 15 giorni dal ricevimento della richiesta
  - C. 30 giorni dal ricevimento della richiesta
  - D. 45 giorni dal ricevimento della richiesta
- 7) **Per le proposte concernenti il bilancio e il programma di sviluppo lo statuto regionale prevede che il Consiglio delle autonomie locali esprima il proprio parere entro:**
- A. 30 giorni dal ricevimento della richiesta
  - B. 15 giorni dal ricevimento della richiesta
  - C. 20 giorni dal ricevimento della richiesta
  - D. 45 giorni dal ricevimento della richiesta
- 8) **I pareri facoltativi devono essere resi dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) entro:**
- A. 30 giorni dal ricevimento della richiesta
  - B. 10 giorni dal ricevimento della richiesta
  - C. 45 giorni dal ricevimento della richiesta
  - D. 15 giorni dal ricevimento della richiesta
- 9) **In quale delle seguenti materie non è obbligatorio il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL)?**
- A. Tutela del patrimonio forestale
  - B. Conferimento di funzioni agli enti locali
  - C. Determinazione del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali
  - D. Modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali
- 10) **Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio regionale:**
- A. non può procedere alla relativa approvazione
  - B. può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri
  - C. deve sottoporre la proposta al referendum popolare
  - D. deve sottoporre la proposta al referendum consultivo

## Capitolo 3

# La Giunta regionale e il Presidente

### 3.1 Formazione e struttura della Giunta

La Giunta regionale rappresenta l'organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni. Essa è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a 7, di cui uno con funzioni di Vice Presidente (art. 35, co. 3, St.).

I componenti della Giunta devono essere nominati garantendo una presenza equilibrata di uomini e donne e devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. In particolare è indicato che la rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il 30%.

Con l'approvazione della L. cost. 2/2001 è stata espressa un'opzione di fondo per l'elezione diretta del Presidente della Regione, al quale si rimette la nomina e revoca dei componenti della Giunta stessa. Si è trattato di un'innovazione di forte spessore politico, non soltanto perché così si è riconosciuto in capo al Presidente della Regione Calabria un proprio potere di scelta dei membri che entrano a far parte della struttura esecutiva, esautorando il Consiglio di tale prerogativa, e, al contempo, spezzando la saldatura politica fra i due organi, ma anche perché l'alto grado di rappresentatività di cui gode il Presidente, derivato dal consenso dell'elettorato, ne ha consolidato la capacità di determinazione dell'indirizzo politico.

Un altro elemento da sottolineare è il fatto che la Giunta, su espressa volontà del Costituente riconfermata nella formulazione della disposizione statutaria, non è l'organo esecutivo del Consiglio ma della Regione (art. 121 Cost.): ciò significa che la Giunta partecipa essa stessa, e direttamente, all'attività d'indirizzo politico della Regione. Tale affermazione, peraltro, è corroborata dalla formulazione dell'art. 35, co. 2, Statuto Calabria, laddove si dichiara che *“nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione”*.

### 3.2 La partecipazione alla funzione di indirizzo

Come si anticipava, la Giunta regionale provvede alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione ed esercita tutte le funzioni regolamentari e amministrative che la Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscono alla competenza degli altri organi della Regione.

In particolare la Giunta:

- > provvede in ordine all'*attuazione del programma di governo* esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- > esercita la *potestà regolamentare* nelle forme di cui all'articolo 43 del vigente Statuto;

- > predisporre il *bilancio di previsione e il rendiconto generale* della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- > gestisce il *bilancio, amministra il patrimonio e il demanio regionali e delibera sui contratti*, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- > nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, *rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale*;
- > sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento e alla gestione delle *imprese o aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali*, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- > adotta i *provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane*, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- > adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il *regolamento per l'esercizio della propria attività*;
- > stabilisce *gli obiettivi e i programmi amministrativi* da attuare e adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- > esercita le *altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi*.

Alle suelencate funzioni si associano i compiti organizzatori individuati dall'art. 39 L.R. Calabria 7/1996. La disposizione prevede, infatti, che la Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle relative strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie Province.

In particolare, a tal fine la Giunta istituisce, nel numero massimo previsto dall'art. 3 L.R. 7/1996, i Settori, i Servizi e gli Uffici specificandone i compiti e determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti (*vedi amplius cap. 4*).

### 3.3 Le funzioni normative

La *potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione* delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. Oltre ai regolamenti di integrazione e attuazione e a quelli di esecuzione sono previsti regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale e regolamenti delegati. Questi ultimi che discendono dalla prevista possibilità che il Consiglio, con legge regionale, autorizzi la Giunta a disciplinare, con regolamento, singole materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione (art. 43, co. 5, Statuto).

I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio, e vengono successivamente pubblicati

nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

Lo Statuto della Regione Calabria radica in capo alla Giunta anche la funzione di compilazione dei testi unici. Al riguardo la disciplina disegnata dall'art. 44 prevede che il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei.

Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega. Nella legge di autorizzazione sono determinati:

- > *l'ambito del riordino e della semplificazione;*
- > *i criteri direttivi;*
- > *le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino;*
- > *le modalità procedurali.*

Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate unicamente con previsione esplicita; l'approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

### 3.4 Status degli assessori

Gli assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite dal Presidente, conformandosi alle direttive da questi impartite. Essi sono scelti tra cittadini eleggibili alla carica di consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sull'incompatibilità valide per i consiglieri regionali. Diversamente dai consiglieri, non godono di alcuna immunità e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni: non è loro estesa, dunque, la prerogativa dell'insindacabilità che configura, a tutela dell'indipendenza funzionale dell'organo, un'irresponsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni (si veda sul punto l'indirizzo espresso dalla Corte cost. sent. 81/1975).

Sono inoltre sottoposti ai poteri ispettivi esercitabili dai consiglieri volti a verificare in concreto l'efficienza della gestione amministrativa dell'organo esecutivo.

Gli **atti ispettivi tipici** previsti sono:

- > *l'interrogazione.* Consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto da un consigliere per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. L'art. 121 R.I. prevede che ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta. Quest'ultima ha l'obbligo di dare la risposta all'interrogante non oltre 20 giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa, comunicandola in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio. Se la Giunta non fa

pervenire la risposta nel termine predetto, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta. Quest'ultimo, o un altro membro della Giunta dallo stesso delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato la richiesta risposta scritta entro i termini previsti. In sede di discussione, ascoltata la risposta della Giunta, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 3 minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto;

- > l'*interpellanza*. Ciascun consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di 5 minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di 3 minuti le ragioni per le quali egli si ritenga o meno soddisfatto; in questo ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente (art. 120 R.I.);
- > la *mozione*. Essa è intesa a promuovere un voto o una deliberazione da parte del Consiglio in ordine a un determinato argomento e può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza. Le mozioni sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta (art. 119 R.I.);
- > la *censura ad un singolo assessore*. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo assessore (art. 37 St.). Le proposte di censura nei confronti di un assessore sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di 15 minuti, il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare cui appartengono. Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la censura che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta, per le determinazioni che ritiene opportuno assumere, entro i successivi 3 giorni (art. 62 R.I.).

A questi atti tipici si affiancano strumenti atipici di controllo che si sostanziano nel diritto dei consiglieri di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 24 St.).

## 3.5 Il funzionamento della Giunta

### 3.5.1 Il principio della collegialità

Al funzionamento della Giunta sono dedicati i commi da 5 a 9-*bis* dell'art. 35 St., dalla cui lettura emerge l'accoglimento del principio della collegialità: il funzionamento della Giunta, cioè, è regolato dai principi propri degli organi collegiali (convocazione, discussione, deliberazione a maggioranza) e solo nella Giunta (nel suo complesso) è individuato l'organo della funzione esecutiva avente rilevanza esterna.

In ogni caso al Presidente va riconosciuto non solo un potere di direzione e di coordinamento riguardo agli altri componenti la Giunta, ma una vera e propria preminenza politica rispetto ad essi, anche se ciò non intacca la collegialità che l'organo.

Il Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie

L'art. 33, co. 8-*bis*, dello Statuto (aggiunto dalla L.R. 6-7-2015, n. 15) prevede che il Presidente della Giunta stessa possa delegare specifiche attività ai consiglieri regionali. Tale delega è di frequente applicazione. Ciò consente di alleviare l'organo presidenziale di una enorme mole di lavoro, quale conseguenza dell'assunzione da parte della Giunta delle non poche funzioni amministrative di sua competenza.

Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

### 3.5.2 L'adozione delle delibere

La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento. Il procedimento per l'adozione delle delibere si svolge attraverso le seguenti fasi:

- > convocazione ad opera del Presidente, cui spetta la fissazione dell'ordine del giorno;
- > verifica della validità dell'adunanza con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti;
- > discussione e approvazione delle delibere a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sedute non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

Alle sedute partecipano, altresì, senza diritto di voto, i consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, co. 8-*bis*, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega, viene chiarito, non dà luogo ad alcuna indennità né all'istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.

## 3.6 Il Presidente della Regione

Ai sensi dell'art. 34 Statuto, il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige e coordina la politica della Giunta e ne è responsabile.

Il Presidente della Regione opera, dunque, come capo del Governo regionale (vertice dell'Esecutivo) e in alcuni casi come rappresentante giuridico e politico dell'ente Regione. Questo spiega le differenti denominazioni terminologiche con cui è appellata tale figura: Presidente della Giunta e Presidente della Regione.

In realtà è presente una terza denominazione, quella di Governatore. Questo "titolo" non è rinvenibile né in Costituzione né nello Statuto, ma è sovente utilizzato dai mezzi di informazione. Si tratta di un appellativo che evidenzia il connotato della personalizzazione della politica e la politica dell'immagine che, all'indomani della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sono divenute tratti distintivi dei Presidenti della Giunta eletti a suffragio universale e diretto. La denominazione di Governatore, dunque, non trova alcun appiglio normativo e sembra piuttosto idonea a porre in evidenza il rafforzamento politico del vertice dell'Esecutivo regionale determinato (anche) dalla riforma costituzionale del 1999.

L'elezione del Presidente della Giunta, come si anticipava, è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Nella specie l'art. 33 Statuto afferma che il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto ed entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione. Entro 10 giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, co. 2, Statuto, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi del successivo, co. 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni (art. 37, co. 1, Statuto).

Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente e nei dieci giorni successivi il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

### 3.7 Le funzioni del Presidente della Giunta

Lo Statuto declina puntualmente le funzioni del Presidente:

- > rappresenta la Regione;
- > dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- > nomina e revoca il Vice Presidente e gli assessori;
- > attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- > effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- > pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- > presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- > promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- > emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- > sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- > adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- > esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

### 3.8 L'Ufficio di Gabinetto

A norma dell'art. 7 L.R. 7/1996 il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto. Il predetto organo è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche

amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.

La norma citata ne specifica anche le funzioni: *cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente*, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di *ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali*.

Il Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina. Analogamente, anche il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore.

### 3.9 La mozione di sfiducia

L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di 3 giorni e non oltre 15 giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di 3 giorni e non oltre i 15 giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale (art. 37 Statuto).

### 3.10 Rimozione e sospensione del Presidente

La L. cost. 2/2001 ha previsto che, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, si possa disporre la rimozione del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto che abbia compiuto *atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge o, ancora, per ragioni di sicurezza nazionale*.

Si ricorda che l'art. 8 D.Lgs. 235/2012 prevede la sospensione di diritto del Presidente:

- > se ha riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lett. a), b), e c), ovvero per il delitto di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, o per i delitti di cui al Titolo II (*Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*) del codice penale;
- > se con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ha riportato una condanna a una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;



- > se nei suoi confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, co. 1, lett. *a*) e *b*), D.Lgs. 6-9-2011, n. 159;
- > se è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive (*arresti domiciliari e custodia cautelare*) di cui agli articoli 284, 285 e 286 c.p.p. nonché di cui all'articolo 283, co. 1, c.p.p., quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

## Quesiti di verifica 3

### La Giunta regionale e il Presidente

- 1) **La Giunta della Regione Calabria è un organo con funzioni:**
  - A. consultive
  - B. di valutazione
  - C. esecutive e amministrative
  - D. legislative
  
- 2) **La Giunta della Regione Calabria:**
  - A. può adottare leggi in materia di bilancio
  - B. può adottare leggi in materia di programmazione finanziaria
  - C. emana i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dal Consiglio regionale
  - D. adotta la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione
  
- 3) **La Giunta della Regione Calabria è composta da un numero di assessori non superiore a:**
  - A. sette
  - B. cinque
  - C. dieci
  - D. tre
  
- 4) **Come stabilito dallo Statuto, il Consiglio regionale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Calabria presentata:**
  - A. dalla metà dei suoi componenti
  - B. da almeno 1/5 dei suoi componenti
  - C. da almeno 1/3 dei suoi componenti
  - D. da almeno 2/3 dei suoi componenti
  
- 5) **Per effetto delle previsioni statutarie quale delle seguenti funzioni non compete alla Giunta della Regione Calabria?**
  - A. Compilazione dei testi unici
  - B. Verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
  - C. Adozione della legge di approvazione del bilancio
  - D. Amministrazione del patrimonio regionale
  
- 6) **Quale dei seguenti è l'atto ispettivo inteso a promuovere un voto o una deliberazione da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Calabria in ordine ad un determinato argomento?**
  - A. Risoluzione
  - B. Interrogazione

- C. Mozione
- D. Interpellanza

**7) La mozione di censura nei confronti di un singolo assessore di cui all'art. 37 dello Statuto della Regione Calabria deve essere espressa:**

- A. dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
- B. da almeno 2/3 dei consiglieri
- C. da 1/3 dei consiglieri
- D. dalla metà dei componenti il Consiglio

**8) In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Calabria:**

- A. si procede a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio regionale
- B. il Consiglio regionale rimane in carica fino alla fine dell'anno solare
- C. il Consiglio regionale rimane in carica e provvede all'elezione del nuovo Presidente
- D. si procede a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio regionale entro 60 giorni

**9) Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta devono intendersi respinte se esprime voto contrario:**

- A. la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale
- B. la metà dei componenti il Consiglio regionale
- C. l'unanimità dei componenti del Consiglio regionale, per alzata di mano,
- D. i 2/5 dei componenti del Consiglio regionale

**10) In quale dei seguenti casi (art. 8 D.Lgs. 235/2012) il Presidente della Giunta della Regione Calabria è sospeso di diritto?**

- A. Se con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ha riportato una condanna ad una pena di un anno di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina
- B. Se con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ha riportato una condanna ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina
- C. Se con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ha riportato una condanna ad una pena non inferiore a 3 anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina
- D. Se con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ha riportato una condanna ad una pena non inferiore a 5 anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina

## Capitolo 4

# Il sistema organizzativo della Giunta

### 4.1 L'articolazione in strutture

In base alle previsioni del regolamento n. 3 adottato con delibera approvata dalla Giunta regionale calabra nella seduta del 22 aprile 2022 (BURC 22-4-2022, n. 56), il sistema organizzativo è articolato in strutture:

- > di *diversa entità e complessità*;
- > ordinate, di norma, per *funzioni omogenee*;
- > preposte allo svolgimento di *funzioni e attività finali, strumentali e di supporto*;
- > ovvero preposte al conseguimento di *obiettivi determinati* o alla realizzazione di programmi e progetti specifici.

In particolare la struttura organizzativa degli uffici e della dirigenza, deve perseguire le seguenti finalità:

- > realizzare un assetto organizzativo rispondente all'esercizio delle funzioni regionali e all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di direzione politica;
- > accrescere le capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
- > realizzare prestazioni e servizi nell'interesse degli utenti;
- > assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- > realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità;
- > semplificazione, trasparenza e qualità dell'azione amministrativa.

La struttura organizzativa della Giunta regionale viene articolata informandosi a criteri di *flessibilità, funzionalità e operatività* al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

### 4.2 Il modello della separazione di funzioni d'indirizzo e gestione

Il modello di organizzazione accolto dal legislatore regionale si ispira al *principio di separazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione* amministrativa (L.R. Calabria 13-5-1996 n. 7, *Capo II.*)

L'indirizzo e il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze; la gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se

attributari di soli compiti istruttori. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai funzionari.

Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica. In tal caso l'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

I contenuti delle attività d'indirizzo, di controllo e di gestione sono così puntualmente chiarite dal legislatore regionale:

- > l'attività di indirizzo consiste nella *determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa* ed è svolta, di regola, mediante atti di programmazione;
- > l'attività di controllo consiste nella *comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti* ed è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni;
- > l'attività di gestione consiste nello *svolgimento di servizi e nell'emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative*, ad eccezione di quella di indirizzo. Essa è svolta, di regola, mediante operazioni e atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalla legge.

Parallelamente, all'art. 18 L.R. 7/1966 è disegnata una puntuale articolazione delle responsabilità per cui le stesse sono così suddivise in sequenza procedimentale:

- > gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
- > i medesimi organi di cui sopra, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano la *realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività* (anche su base comparata), la *corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione*;
- > i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta.

È specificato, ancora, che le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

### 4.3 Il decentramento: la suddivisione in Dipartimenti, Settori e Servizi

A norma dell'art. 1 L.R. 13-5-1996, n. 7, la struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurarne il *decentramento*. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in 15 Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice la cui responsabilità è affidata ai dirigenti generali (cfr. anche D.G.R. 163/2022; D.G.R. 204/2022, D.G.R. 205/2022). L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e *può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta*, fermo restando il numero complessivo massimo di 15.

I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi.

La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie dei dipartimenti, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 D.Lgs. 165/2001 e ne definisce il livello di responsabilità, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento (art. 5 L.R. 7/1996).

Con il regolamento 31-5-2022, n. 8 (D.G.R. 205/2022), la Giunta ha disciplinato, ai sensi del citato art. 5 L.R. 7/1996, le strutture ausiliarie. Esse, con sede presso la Cittadella regionale (o presso la sede della Regione Calabria a Roma), sono distinte in:

- ausiliarie, quali articolazioni amministrative preposte alle attività correlate all'esercizio delle funzioni di competenza dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, dei dirigenti delle strutture assimilate, dell'Avvocatura e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- segreterie tecniche.

Le strutture ausiliarie dei Dipartimenti, delle strutture assimilate e dell'Avvocatura regionale sono composte da un *numero massimo di 4 unità* di personale. Quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da un *numero massimo di 2*.

La composizione delle Segreterie tecniche è definita con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle esigenze connesse agli obiettivi dei piani e dei programmi regionali e di funzionalità dell'Ente. L'assegnazione del personale alle strutture ausiliarie e alle segreterie tecniche non comporta mobilità e, per la temporaneità della stessa, *non richiede il nulla osta del dipartimento di appartenenza del dipendente*.

I Dipartimenti si ripartiscono in Settori (in numero di 51): si tratta di strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta sulla base dei seguenti criteri:

- > *ripartizione delle competenze nella loro interezza*, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- > *unificazione dei compiti*, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- > *assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture*.

A loro volta i Settori si ripartiscono in Servizi (che non possono superare il numero di 185) e Uffici.

I Servizi sono definiti come le strutture organizzative costituenti articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche le quali, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

I Servizi si ripartiscono ulteriormente in Uffici (che non possono superare il numero di 704). Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

Nei Dipartimenti possono, inoltre, essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui sopra. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

## 4.4 I Dipartimenti con funzioni strumentali

I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

- > **Dipartimento Segreteria Generale della Giunta:** svolge compiti di sintesi e di coordinamento dei dipartimenti della Giunta regionale, finalizzati al migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell'Ente e si occupa di verificare l'andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del Presidente (art. 8 L.R. 7-10-2002, n. 31). Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta;
- > **Dipartimento Economia e Finanze:** svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi europei e nazionali, alla valutazione dei progetti;
- > **Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane:** svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

## 4.5 I Dipartimenti con funzioni finali

Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti:

- > **Dipartimento Transizione digitale e attività strategiche:** è preposto alla definizione e realizzazione dei piani di sicurezza delle infrastrutture digitali (materiali e immateriali) regionali e all'amministrazione delle abilitazioni ai servizi informatici, agli applicativi regionali e alle risorse di rete. Svolge, inoltre, le seguenti ulteriori attività: gestione tecnica e funzionale delle postazioni di lavoro, delle infrastrutture e dei servizi di rete, dei Portali web e della intranet regionali; realizzazione e manutenzione delle piattaforme abilitanti;
- > **Dipartimento Programmazione unitaria:** svolge le attività relative al coordinamento e alla sorveglianza dei fondi strutturali europei FESR e dei programmi nazionali (PON) oltre che le funzioni di ufficio statistico;
- > **Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente:** svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture;
- > **Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici:** svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile;
- > **Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali:** svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali e artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere;
- > **Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità:** svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo e le attività relative ai trasporti regionali;
- > **Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità:** svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università,

- alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia;
- > **Dipartimento Tutela della Salute - Servizi socio-sanitari:** svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere;
  - > **Dipartimento Lavoro e Welfare:** si tratta di un'organizzazione integrata di unità operative omogenee, analoghe e complementari, a cui competono la definizione dei programmi da attuare nonché le attività d'indirizzo e di coordinamento da perseguire a livello comunitario (Fondi Strutturali Europei - FESR FSE), nazionale e regionale per l'attuazione di obiettivi in materia di lavoro, e Welfare;
  - > **Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione:** si occupa della valorizzazione delle risorse agricole e agroalimentari della Regione Calabria, con particolare riguardo alla gestione degli interventi a sostegno degli imprenditori agricoli, la programmazione, gestione e supporto per l'accesso ai Fondi Comunitari, la promozione e salvaguardia delle eccellenze agroalimentari calabresi. Si occupa altresì della pesca e delle risorse ittiche e dell'allevamento;
  - > **Dipartimento Protezione Civile:** svolge le attività relative alla pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza.

## 4.6 Il Comitato di direzione

Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali e accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai **dirigenti generali**.

Il Comitato:

- > supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- > approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;
- > esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- > analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;
- > propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- > esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;
- > esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;
- > risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;
- > assume le determinazioni di cui all'articolo 32, commi 4-ter e 4-quater.



## 4.7 L'ordinamento dirigenziale

### 4.7.1 Principi generali

Ai Dipartimenti, ai Settori e ai Servizi sono preposti i dirigenti. I dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di dirigente generale e assumono tale denominazione. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, *con provvedimento motivato della Giunta regionale*, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

Gli incarichi sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

È prescritto il divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.

Il **comportamento della dirigenza** deve ispirarsi a criteri di:

- > *pieno adempimento dei propri compiti*. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti;
- > *imparzialità*. Prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio.

Gli incarichi devono essere, inoltre, sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza;

- > *trasparenza e rispetto dei diritti dei cittadini*. In particolare il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

## 4.7.2 La valutazione dei dirigenti

I dirigenti sono **valutati con periodicità annuale**, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 D.Lgs. 286/1999 e in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

La **valutazione è comunque effettuata entro 2 mesi dalla data di cessazione dell'incarico** dirigenziale, a qualunque titolo e anche per rotazione. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri e i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività e omogeneità di giudizio.

La valutazione si esprime attraverso un *giudizio sintetico*, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

In particolare:

- > il dirigente di servizio è valutato dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore;
- > il dirigente di settore è invece valutato dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario, mentre la valutazione di quest'ultimo è effettuata dal dirigente generale;
- > il vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è valutato dal capo di Gabinetto, mentre la valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale;
- > il dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è valutato dall'Avvocato dirigente;
- > il dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è valutato dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza;
- > il Dirigente generale è valutato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 165/2001. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un **Comitato dei garanti**, preposto alla cura del procedimento per l'accertamento delle responsabilità. L'organo suddetto propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di 90 giorni dalla costituzione del Comitato stesso. Il **termine di conclusione del procedimento può essere aumentato per non più di 60 giorni**, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

### 4.7.3 Il responsabile di Settore e di Servizio: le funzioni

Nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, il **dirigente responsabile di Settore** esercita i seguenti compiti:

- > d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
- > gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- > cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
- > procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
- > verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- > organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990;
- > cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
- > attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;
- > attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

Analogamente il **dirigente responsabile di Servizio** esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, ma nel *più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto*. Il dirigente del Servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

#### 4.7.4 Il principio di parità

La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

In particolare:

- > adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- > riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
- > garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
- > adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

La Giunta regionale adotta **piani di azioni positive** tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

### 4.8 Le strutture speciali della Giunta

Si tratta di segreterie particolari della cui collaborazione si avvalgono il Presidente della Giunta regionale e gli assessori regionali. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

Solo limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.

Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari, senza conteggiare il responsabile amministrativo, non può essere superiore a 5 unità per il Presidente, a 4 unità per il Vice Presidente e a 3 unità per gli Assessori.

Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto, non può essere utilizzato chi:

- > sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- > sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
- > sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.

## Quesiti di verifica 4

### Il sistema organizzativo della Giunta

- 1) **Nell'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta della Regione Calabria viene favorito:**
  - A. l'accentramento delle responsabilità operative
  - B. il decentramento delle responsabilità operative
  - C. l'aggregazione delle responsabilità operative
  - D. la specializzazione delle responsabilità operative
  
- 2) **A norma dell'art. 13 L.R. Calabria 7/1966 l'attività di indirizzo consiste:**
  - A. nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa
  - B. nello svolgimento di predefinite attività strumentali finanziarie e si conclude, di regola, con provvedimenti
  - C. nello svolgimento di tutte le attività strumentali finanziarie e si conclude, di regola, con determinazioni
  - D. nello svolgimento di operazioni ed atti amministrativi
  
- 3) **A norma dell'art. 16 L.R. Calabria 7/1966 l'indirizzo e il controllo spettano:**
  - A. ai dirigenti generali
  - B. agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica
  - C. al Comitato di direzione
  - D. ai dirigenti
  
- 4) **A norma dell'art. 17 L.R. Calabria 7/1966 il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo?**
  - A. No, in nessun caso
  - B. Sì. Senza limiti
  - C. Sì, ma deve essere motivato da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza
  - D. Solo nelle circostanze straordinarie elencate tassativamente dal legislatore regionale
  
- 5) **In quanti Dipartimenti al massimo possono essere distribuite le strutture amministrative della Giunta regionale della Calabria?**
  - A. 15 Dipartimenti
  - B. 10 Dipartimenti
  - C. 8 Dipartimenti
  - D. 20 Dipartimenti

- 6) **Le funzioni dei Dipartimenti sono distinte dal legislatore regionale della Calabria in:**
- A. ordinarie e straordinarie
  - B. finali e strumentali
  - C. normali ed eccezionali
  - D. legislative e regolamentari
- 7) **In quanti Settori possono essere ripartiti i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria?**
- A. Sessanta
  - B. Quarantuno
  - C. Cinquantuno
  - D. Venticinque
- 8) **Nella Regione Calabria, l'individuazione dei Settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita:**
- A. dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta
  - B. dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale
  - C. dal Consiglio regionale e può essere modificata con deliberazione dello stesso Consiglio
  - D. dal Presidente della Giunta e può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale
- 9) **Secondo quale dei seguenti criteri avviene la distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori nella Regione Calabria?**
- A. Assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture
  - B. Assegnazione delle funzioni complementari e straordinarie a strutture diverse
  - C. Assegnazione delle funzioni omogenee e di basso profilo alle strutture operative dei Settori
  - D. Assegnazione delle funzioni complementari ad alta specializzazione alle strutture operative dei Dipartimenti
- 10) **Nella Regione Calabria, quale organo è preposto alla risoluzione dei conflitti di competenza tra Dipartimenti?**
- A. Il Comitato di garanzia
  - B. La Consulta per le pari opportunità
  - C. Il Comitato di direzione
  - D. Il Consiglio regionale

# Capitolo 5

## Il Consiglio regionale

### 5.1 Elezione e composizione del Consiglio

A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio regionale della Calabria è composto da 30 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio è eletto contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, e la durata della legislatura è di cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio (art. 17 Statuto).

Una volta decorso il quinquennio (o in caso di scioglimento anticipato) i poteri dell'organo uscente vengono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo il Consiglio provvede agli adempimenti *improrogabili per legge* o derivanti da *situazioni di necessità*.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, l'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente della Giunta e il voto negativo sulla questione di fiducia da questa proposta comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

La prima seduta dell'organo consiliare si tiene di diritto non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente. Nel caso in cui non si provveda il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva. In attesa dell'elezione del Presidente la presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni sono determinate dal rispettivo regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni.

### 5.2 Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del regolamento interno approvato con delib. n. 5 del 27-5-2005 (modificata con delib. n. 84 del 30-6-2022).

*È prevista la possibilità di convocare sessioni straordinarie su istanza del Presidente del Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei*

*Consiglieri o il Presidente della Giunta*, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Le sedute del Consiglio, di norma, sono pubbliche; tuttavia, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. In particolare il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro 15 giorni dalla loro approvazione.

## 5.3 Posizione giuridica dell'organo e dei componenti

### 5.3.1 Status dei consiglieri

I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti. Essi rappresentano l'intera Regione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 24 Statuto).

A ciascun consigliere è riconosciuto il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel regolamento interno. Ogni consigliere, inoltre, ha il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

### 5.3.2 Prerogative dell'organo consiliare

Dalla lettura delle disposizioni statutarie e del rispettivo regolamento interno potrebbe evincersi che l'organo consiliare della Regione Calabria sia un corpo affine alle Assemblee legislative dello Stato, *id est* le Camere. In proposito è da osservare che l'attività della Regione, anche quando è manifestazione di legislazione «esclusiva», incontra vari limiti determinati e inderogabilmente fissati, che discendono dal principio fondamentale di unità della Repubblica enunciato nell'art. 5 della Costituzione con la necessaria conseguenza che, nel quadro delle fonti, le leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate, non possono essere poste sullo stesso piano delle leggi statali (si vedano, ad es., Corte cost. sentt. 4-5-1963, n. 49 e 24-1-1964, n. 4).

Tale conclusione trova adeguata giustificazione nella constatazione che, per quanto lo Statuto conferisca all'ente regionale un'ampia autonomia, questa non è da confondere con la sovranità, che resta attribuito dello Stato. Solo il Parlamento nazionale, diversamente dalle assemblee regionali, è espressione di sovranità, del potere di indirizzo politico generale.

Viene così delineata in maniera netta e profonda la differenza esistente fra attività legislativa regionale e attività legislativa statale, perché solo questa ultima può essere considerata libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Di conseguenza non tutte le prerogative delle Camere possono essere automaticamente estese ai Consigli regionali.



Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica l'art. 64, primo comma, della Costituzione e gli artt. 66 e 68 delineano nel loro insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha riscontro nelle norme dello Statuto della Regione Calabria concernente gli organi regionali. Lo Statuto, infatti, si limita ad attribuire al Consiglio il potere di dettarsi un regolamento interno (art. 21) e a sancire *l'irresponsabilità dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni* (art. 24, co. 2; vedi anche art. 122, co. 4, Cost.). In particolare rileva la circostanza che non c'è principio o disposizione costituzionale che riconosca ai componenti dell'organo consiliare regionale l'immunità penale quale risulta prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.

All'organo consiliare regionale *nel suo complesso* è stata, invece, riconosciuta la speciale tutela penale disposta per le Camere ex art. 289 c.p. che punisce la reclusione da 1 a 5 anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente alle assemblee legislative o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Nel contesto dell'immunità, comunque la Consulta, con sent. 382/1998, ha finito per estendere l'ambito dell'art. 122, co. 4, Cost., ricomprendendovi non solo le attività nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di interpellanza, ma, altresì, *gli elementi conoscitivi utilizzati ai fini dell'esercizio di quel diritto e che si pongono in funzionale connessione con il medesimo*. L'interpellanza, infatti, sostiene la Corte, non è che una domanda, rivolta all'Esecutivo in sede di sindacato ispettivo-politico, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del medesimo, sulla scorta anche di circostanze delle quali il rappresentante venga a conoscenza, e per trarne eventuali conseguenze politiche.

Ancora, in altra sede, la Corte ritiene che l'insindacabilità di cui all'art. 122, co. 4, Cost. concerna non solo l'esercizio della funzione legislativa, di indirizzo politico e di autorganizzazione interna, ma si estenda, altresì, alla funzione amministrativa, ove attribuita al Consiglio regionale, in via immediata ed esclusiva, dalla Costituzione e da leggi dello Stato, avendo presente che l'immunità non è diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto *volta a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo* (cfr. Corte cost., sentt. 289/1997 e 392/1999). Da queste affermazioni emerge che il requisito della previsione in una legge statale costituisca un requisito essenziale, accanto alla funzionalità a garantire l'autonomia consiliare. E del resto, in entrambe le sentenze citate le attribuzioni considerate ricomprese nell'insindacabilità in quanto espressione di autorganizzazione trovavano il proprio fondamento in una legge statale (nella specie la L. 853/1973, *Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario*).

In definitiva, il Consiglio, secondo quanto riferito all'art. 23 Statuto, nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia:

- > *organizzativa e amministrativa*: il potere di autorganizzazione dell'organo assembleare si manifesta nell'emanazione del regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari e assicura, inoltre, l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri;
- > *contabile e patrimoniale*: il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono predisposti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio secondo le procedure recate nei regolamenti interni. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione (art. 23 Statuto).

### 5.3.3 Articolazioni interne del Consiglio

Sono articolazioni interne del Consiglio il Presidente, l'Ufficio di presidenza, i gruppi consiliari e gli organi speciali. Di seguito una descrizione analitica delle relative funzioni.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta del Consiglio, con votazioni separate e a scrutinio segreto. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede e ne *assicura la regolarità delle sedute e il buon funzionamento* nel rispetto delle norme dei regolamenti interni. Dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del regolamento, concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio, tutela le prerogative e *assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri regionali*, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di gruppo e la Giunta del regolamento, sovrintende alle funzioni attribuite ai segretari-questori (vedi *infra*). Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Consiglio. Per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente è *organo della Regione*, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l'esercizio dell'autonomia *organizzativa*, contabile e funzionale dell'Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili.

I Vicepresidenti e i segretari questori sono figure di supporto al Presidente. In particolare i Vicepresidenti collaborano con il Presidente e *lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento*, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età. Anche i segretari questori collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete, ne danno lettura, tengono nota dei consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine, fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota delle singole votazioni, verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio, concorrono al buon andamento dei lavori, sovrintendono (secondo le disposizioni del Presidente) al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio, verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi.

**L'Ufficio di presidenza** è eletto unitamente al Presidente il Consiglio nella sua prima seduta. Il suo compito primario è quello di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare a norma dell'art. 11 del regolamento interno l'Ufficio di presidenza:

- > propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;
- > provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;
- > provvede all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio;

- > delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;
- > delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;
- > esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal vigente regolamento interno.

L'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è *organo della Regione*.

I **gruppi consiliari**, ai quali aderiscono i consiglieri regionali, sono *composti da almeno 3 membri*, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso in cui gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del 4% dei voti. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi suddetti, formano un unico **gruppo misto**, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del Consiglio.

Tra gli **organi speciali e straordinari** rientrano le commissioni permanenti e quelle di inchiesta.

Le **commissioni permanenti** esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, al Consiglio. Esse deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del regolamento interno.

Per quanto riguarda le **commissioni d'inchiesta**, l'art. 32 dello Statuto prevede che il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri regionali, possa istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale. La presidenza di dette commissioni compete ad un consigliere appartenente alle opposizioni. Le commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.

Di norma le modalità di funzionamento sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio; diversamente, alle commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le commissioni permanenti.

Le commissioni, ancora, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, *svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa* degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. Nell'esercizio di detta funzione le commissioni possono richiedere:

- > l'intervento del Presidente della Giunta e degli assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
- > informazioni, notizie e documenti al Presidente della Giunta e agli Assessori;
- > l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio.

## 5.4 La declinazione statutaria delle attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale, nella sua *funzione di rappresentanza della società calabrese*, è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo politico della Regione nonché di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

In particolare, stante la declinazione ex art. 16 Statuto, il Consiglio regionale:

- > nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
- > approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
- > approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
- > autorizza l'esercizio provvisorio;
- > delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- > approva le leggi di attuazione delle direttive europee;
- > approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
- > delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
- > valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
- > delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
- > delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
- > fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
- > ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- > approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
- > elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
- > delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 (*referendum popolare*) e 138 (*revisione della Costituzione o di leggi costituzionali*) Cost.;
- > formula i pareri previsti dagli articoli 132 (*fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni*) e 133 (*mutamento delle circoscrizioni provinciali*) Cost.;
- > può presentare proposte di legge alle Camere.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 38 dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, disciplina:

- il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali;
- le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
- le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
- la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

## 5.5 La funzione legislativa del Consiglio

### 5.5.1 Generalità

La funzione legislativa si attua mediante un procedimento analogo a quello previsto per la formazione della legge statale, con la differenza che, mentre questa costituisce un *atto complesso* frutto della collaborazione di due assemblee legislative, la legge regionale è un *atto semplice*, che esprime la volontà di un solo organo.

Ogni legge regionale che prevede una spesa deve sempre indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione. Si ricorda, inoltre, che, a seguito della riformulazione dell'art. 127 Cost. (con la L. cost. 3/2001), la questione di legittimità costituzionale si è conformata quale **conflitto di competenza**: secondo le previsioni dell'art. 127, co. 2, Cost., infatti, qualora la Regione Calabria ritenga una legge statale o regionale lesiva della rispettiva competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (vedi anche art. 45 Statuto).

Il potere legislativo attribuito all'organo assembleare, per espressa previsione dello Statuto della Regione Calabria, *non può essere delegato alla Giunta*, come invece può fare il Parlamento a favore del Governo. Opera, dunque, il principio della inderogabilità delle competenze, per effetto del quale **sono inammissibili leggi regionali delegate e decreti legislativi regionali**.

### 5.5.2 Il procedimento

Ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

I progetti di legge di iniziativa popolare, del CAL o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro 3 mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Il regolamento interno può contemplare i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti **in sede redigente**, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. In tale circostanza, sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente vengono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.

Il procedimento in sede redigente **non può essere utilizzato** per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, per la legge elettorale regionale, per la legge finanziaria e le leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto e per le leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

La legge regionale, una volta approvata, è promulgata entro i successivi 10 giorni dal Presidente della Giunta, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi 10 giorni: entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

### 5.5.3 La partecipazione dell'Assemblea alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea

La riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nel ridefinire lo schema dei rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali, ha tenuto conto anche della dimensione europea inserendo nell'intelaiatura costituzionale anche i principi emersi negli anni attraverso la giurisprudenza e la legislazione ordinaria in tema di partecipazione delle Regioni alla formazione della normativa di matrice europea. Rileva al riguardo la disposizione di cui all'art. 117, co. 5, Cost. che così recita: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”*.

Al riguardo l'art. 42 dello Statuto della Calabria, adottando una formulazione pressoché identica a quella impiegata dal legislatore costituzionale, ribadisce la partecipazione della Regione sia nella **fase ascendente** della normazione europea (vale a dire all'iter procedurale che porta da parte delle competenti istituzioni europee all'adozione di determinati atti) sia nella **fase discendente** (ovvero nel momento in cui diventa necessario dare attuazione agli atti normativi europei e internazionali e in particolare in quelle materie in cui è prevista la potestà legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni).

Coerentemente l'art. 11-ter del regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce che “i lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea. La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:

- > il disegno di legge regionale europea;
- > il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- > la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea;
- > il rapporto sugli affari europei”.

L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato (art. 43, co. 4, Statuto).

## 5.6 Le funzioni ispettive e di controllo

All'organo consiliare competono istituzionalmente anche funzioni di indagine e di inchiesta, che si manifestano mediante l'attività delle apposite commissioni consiliari, le quali procedono ad indagini conoscitive e ad inchieste vere e proprie (art. 31 e 32 Statuto). A tal fine esse possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire *notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio*. Le Commissioni possono, poi, chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito *all'attuazione data a leggi della Regione*

*e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa europea, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.*

Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni, ancora, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono **funzioni di controllo sull'attività amministrativa** degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. Nell'esercizio di detta funzione le Commissioni possono richiedere:

- > l'intervento del Presidente della Giunta e degli assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
- > informazioni, notizie e documenti al Presidente della Giunta e agli Assessori;
- > l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio.

## Quesiti di verifica 5

### Il Consiglio regionale

- 1) **Il Consiglio regionale della Calabria è costituito da:**
  - A. 30 consiglieri
  - B. 15 consiglieri
  - C. 40 consiglieri
  - D. 20 consiglieri
  
- 2) **Una volta eletto il Consiglio regionale della Calabria dura in carica:**
  - A. 5 anni
  - B. 7 anni
  - C. 4 anni
  - D. 3 anni
  
- 3) **La prima seduta del Consiglio regionale della Calabria si tiene di diritto:**
  - A. entro 60 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno 7 giorni
  - B. entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno 7 giorni
  - C. non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente
  - D. non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno 5 giorni
  
- 4) **Le sessioni straordinarie del Consiglio regionale della Calabria possono essere convocate su istanza del Presidente del Consiglio quando lo richiedono:**
  - A. 1/5 dei consiglieri
  - B. 2/3 dei consiglieri
  - C. 3/5 dei consiglieri
  - D. 1/3 dei consiglieri
  
- 5) **Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati:**
  - A. dopo 30 mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale
  - B. dopo 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale
  - C. dopo 180 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale
  - D. dopo 24 mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale
  
- 6) **Quanti segretari questori sono presenti nell'Ufficio di presidenza consiliare?**
  - A. Tre, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni
  - B. Due, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni
  - C. Quattro, due dei quali in rappresentanza delle opposizioni
  - D. Cinque, due dei quali in rappresentanza delle opposizioni



- 7) I consiglieri regionali della Calabria si costituiscono in gruppi, composti da:**
- A. almeno 6 membri,
  - B. almeno 5 membri
  - C. almeno 4 membri
  - D. almeno 3 membri
- 8) Secondo quanto prevede l'art. 24 dello Statuto della Regione Calabria, i consiglieri:**
- A. esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
  - B. possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni
  - C. possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
  - D. non possono presentare mozione di censura nei confronti di un singolo assessore
- 9) In merito alle attribuzioni dei consiglieri della Regione Calabria, essi, tra l'altro:**
- A. predispongono il bilancio regionale
  - B. predispongono il rendiconto generale della Regione
  - C. presentano gli stati di previsione del bilancio regionale della Regione
  - D. esercitano poteri ispettivi nei confronti della Giunta
- 10) Secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto della Regione Calabria, le Commissioni d'inchiesta vengono istituite su richiesta:**
- A. di almeno 1/10 dei consiglieri
  - B. della metà dei consiglieri
  - C. dei 2/3 dei consiglieri
  - D. di almeno 2/5 dei consiglieri
- 11) Quale delle seguenti è la funzione principale svolta dal Consiglio regionale della Calabria?**
- A. Esecutiva
  - B. Consultiva
  - C. Legislativa
  - D. Mantenimento dell'ordine pubblico
- 12) Per espressa previsione dello Statuto della Regione Calabria:**
- A. sono ammesse leggi regionali delegate
  - B. sono ammessi decreti legislativi regionali
  - C. la Giunta in casi tassativi può esercitare un potere legislativo autorizzato dall'Assemblea
  - D. il potere legislativo non può essere delegato alla Giunta
- 13) I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale della Calabria:**

- A. entro 2 mesi dalla data di presentazione
  - B. entro 20 giorni dalla data di presentazione
  - C. entro 3 mesi dalla data di presentazione
  - D. entro 30 giorni dalla data di presentazione
- 14) Qualora la Regione Calabria ritenga una legge statale lesiva della rispettiva competenza, può promuovere, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale:**
- A. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
  - B. entro 30 giorni dalla sua pubblicazione
  - C. entro 20 giorni dalla sua pubblicazione
  - D. entro 15 giorni dalla sua pubblicazione
- 15) Quali delle funzioni seguenti non è svolta dalle Commissioni permanenti consiliari?**
- A. Esame dei progetti di legge
  - B. Funzioni arbitrali
  - C. Controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione
  - D. Esame dei provvedimenti di competenza del Consiglio

## Capitolo 6

# Gli istituti di democrazia partecipativa

### 6.1 L'implementazione statutaria della democrazia diretta

Rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche è fra gli obiettivi perseguiti dal legislatore regionale che dedica alla tematica il Titolo II dello Statuto rubricato “*La partecipazione popolare*”.

In particolare rileva la previsione statutaria secondo cui la Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo, alla vita delle istituzioni regionali, *al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni*. A tal fine, con legge regionale sono stabilite le procedure e i criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la *consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse* (art. 4 Statuto).

Allo stesso tempo è acquisita la consapevolezza che la prima condizione per stimolare la partecipazione è l'attivazione di un sistema d'informazione e di comunicazione che consenta ai cittadini di essere tempestivamente a conoscenza dei programmi e degli interventi che l'Amministrazione si propone di realizzare. Per questa ragione il legislatore statutario espressamente riconosce il diritto all'informazione quale presupposto fondamentale della partecipazione e assicura, pertanto, *la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici* attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi. Di più: è prevista l'istituzione di appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 9 Statuto).

In tale ottica vanno congiuntamente lette le disposizioni statutarie sulla trasparenza di cui all'art. 5 Statuto: “tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge. Con legge regionale sono definite le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi ed è disciplinato l'intervento degli interessati, singoli o associati, nel procedimento amministrativo; è, inoltre, favorita l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti”.

Gli strumenti di democrazia partecipativa individuati dalle disposizioni del Titolo II dello Statuto della Regione Calabria sono *l'iniziativa legislativa, l'iniziativa referendaria e il diritto di petizione*.

Di seguito se ne esaminano le rispettive discipline.

## 6.2 L'iniziativa legislativa

La titolarità dell'iniziativa legislativa compete, a norma dell'art. 39 dello Statuto calabro alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000, nonché al Consiglio delle autonomie locali (CAL).

Quanto alle modalità l'iniziativa legislativa viene *esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva* e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

Sono rimesse all'emanazione di un'apposita legge regionale le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

## 6.3 Il referendum

### 6.3.1 Natura dell'istituto

Lo svolgimento di consultazioni popolari in funzione di controllo della corrispondenza tra le scelte, già adottate o in via di adozione, degli organi pubblici e la volontà dei cittadini rappresenta un diritto politico fondamentale riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale.

Anche la Regione Calabria riconosce il referendum quale istituto di democrazia partecipativa e ne favorisce l'utilizzazione. L'ordinamento regionale prevede diverse tipologie di referendum: consultivo, abrogativo e quello sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale.

### 6.3.2 Il referendum consultivo

L'istituto in esame è diretto a conoscere gli orientamenti su specifici temi di interesse regionale. Nella specie il referendum consultivo è indetto a norma dell'art. 12 Statuto allorché ne faccia richiesta il 40% dei Consiglieri regionali ovvero il 10% del corpo elettorale.

Ai fini della validità è richiesta la partecipazione del 30% degli aventi diritto. Se il quorum di cui sopra è raggiunto, *il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 120 giorni dal suo svolgimento.*

### 6.3.3 Il referendum abrogativo

L'istituto è contemplato dall'art. 11 dello Statuto, secondo cui il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, *di una legge o di un regolamento regionale* è indetto quando ne facciano richiesta almeno il 4% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 100.000 elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.

Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei seguenti atti:

- > Statuto;
- > regolamenti interni del Consiglio regionale;
- > leggi di bilancio;
- > leggi tributarie;
- > leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
- > leggi di attuazione e di esecuzione delle normative di diritto europeo nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Ai fini dell'approvazione della proposta soggetta a referendum è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Non può essere, infine, presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro 6 mesi dell'insediamento del nuovo Consiglio.

### 6.3.4 Il referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale

La disciplina di questa tipologia di referendum è contemplata dall'art. 58 dello Statuto. In particolare si prevede che l'atto statutario sia sottoposto a referendum popolare qualora, entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

## 6.4 La petizione

La petizione consiste nel diritto di rivolgersi agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.

## Quesiti di verifica 6

### Gli istituti di democrazia partecipativa

- 1) **Le modalità dell'accesso dei cittadini sulle attività degli uffici della Regione Calabria sono stabilite con:**
  - A. una legge regionale
  - B. lo Statuto
  - C. un regolamento interno approvato dall'Assemblea
  - D. un regolamento interno deliberato dalla Giunta
  
- 2) **La partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni amministrative mediante l'iniziativa legislativa:**
  - A. deve essere prevista dallo Statuto della Regione Calabria, a pena d'illegittimità costituzionale
  - B. può essere prevista dallo Statuto della Regione Calabria
  - C. può essere prevista solo nell'ambito delle Regioni a statuto speciale
  - D. può essere disciplinata con regolamento della Giunta regionale
  
- 3) **Quale dei seguenti strumenti di partecipazione democratica non è contemplato dallo Statuto della Regione Calabria?**
  - A. Referendum
  - B. Iniziativa legislativa
  - C. Petizione
  - D. Ricorso dei cittadini alla Corte costituzionale avverso una legge regionale
  
- 4) **La previsione del referendum consultivo su leggi regionali:**
  - A. fa parte del contenuto facoltativo dello Statuto
  - B. fa parte del contenuto obbligatorio dello Statuto
  - C. ha carattere programmatico
  - D. è disciplinata con regolamento della Giunta regionale
  
- 5) **Secondo quanto stabilito dallo Statuto della Regione Calabria, il referendum consultivo è indetto su richiesta del:**
  - A. 30% del corpo elettorale
  - B. 50% del corpo elettorale
  - C. 20% del corpo elettorale
  - D. 10% del corpo elettorale
  
- 6) **Secondo quanto stabilito dallo Statuto della Regione Calabria, il referendum consultivo è indetto su richiesta del:**
  - A. 30% dei consiglieri regionali
  - B. 50% dei consiglieri regionali

- C. 20% dei consiglieri regionali
- D. 40% dei consiglieri regionali

**7) Ai fini della validità del referendum consultivo nella Regione Calabria è richiesta la partecipazione del 30% degli aventi diritto. Se il quorum è raggiunto, il Consiglio regionale:**

- A. è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 120 giorni dal suo svolgimento
- B. può pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 120 giorni dal suo svolgimento
- C. può pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dal suo svolgimento
- D. è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dal suo svolgimento

**8) Il referendum popolare per deliberare l'abrogazione parziale di un regolamento regionale è indetto quando lo richiedano almeno:**

- A. il 4% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione
- B. il 15% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione
- C. il 25% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione
- D. il 5% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione

**9) A norma dell'art. 11 dello Statuto della Regione Calabria quale delle seguenti leggi può essere sottoposta a referendum abrogativo?**

- A. Legge di bilancio regionale
- B. Legge tributaria regionale
- C. Legge di attuazione e di esecuzione delle normative europee
- D. Legge sul procedimento amministrativo regionale

**10) In base alle previsioni dello Statuto della Regione Calabria non può essere presentata richiesta di referendum abrogativo:**

- A. nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale
- B. nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei 3 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale
- C. nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei 3 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale
- D. nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei 5 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale

# Capitolo 7

## La gestione finanziaria e contabile

### 7.1 Autonomia finanziaria e principio di perequazione

La Calabria, come riferito dallo Statuto, ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni e autonomia finanziaria di entrata e di spesa. L'ente regionale ha, inoltre, un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

La Regione, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, con legge propria, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali (art. 51 Statuto).

La Regione inoltre:

- > dispone di *compartecipazioni al gettito di tributi erariali* riferibili al proprio territorio;
- > partecipa alla definizione, da parte dello Stato, *dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale*;
- > *accede alle risorse statali aggiuntive*, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

È espressamente prescritto il divieto d'istituzione di dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né è possibile adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 51, co. 5, Statuto). Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, è data facoltà al legislatore regionale di prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### 7.2 La gestione finanziaria della Regione

La gestione finanziaria si attua mediante il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. Il bilancio deve essere redatto ed approvato in modo tale da assicurarne la *trasparenza, la semplicità e la leggibilità, nel rispetto dei criteri della integrità, della universalità e della unità*.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione devono, per espressa previsione dello Statuto, essere disciplinati con legge



regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e *per un periodo non superiore complessivamente a 4 mesi* (art. 52, co. 3, Statuto).

In seguito alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, che ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il quadro normativo di riferimento per l'ordinamento contabile regionale è costituito ora dal D.Lgs. 23-6-2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni*), per effetto del quale è stata soppressa la distinzione tra il *bilancio annuale* e il *bilancio pluriennale* nonché l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (*conoscitivo e autorizzatorio*).

La nuova struttura del bilancio armonizzato contempla diversi livelli di competenza tra Giunta e Consiglio regionale e l'approvazione dei seguenti atti:

- > *bilancio di previsione finanziario*: redatto per missioni e programmi e approvato dal Consiglio regionale, tenendo conto del principio sancito dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 118/2011, secondo cui l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;
- > *documento tecnico di accompagnamento*: contestualmente all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in "categorie" e "macroaggregati" e tale ripartizione costituisce il "documento tecnico di accompagnamento al bilancio";
- > *bilancio finanziario gestionale*: contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta adotta il "bilancio finanziario gestionale" con il quale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

Gli altri strumenti che contribuiscono alla manovra di bilancio sono i seguenti:

- > il *documento di economia e finanza regionale* (DEFR), che espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento. Descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica alla luce delle manovre finanziarie del governo centrale. Il DEFR costituisce, pertanto il supporto ai procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali della Regione;
- > la *legge di stabilità regionale*, che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contempla esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente;
- > il *bilancio di previsione triennale*, documento che determina e rappresenta, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati nel DEFR, il quadro complessivo delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente per as-

sicurare il riscontro di copertura delle spese stabilite da leggi regionali, per la realizzazione dei programmi e delle attività programmate;

- > l'eventuale *legge collegata alla manovra di bilancio*, con la quale possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio.

La Regione Calabria, pur non prevedendo specifici sistemi di monitoraggio nella legge regionale sulla programmazione, nel proprio Statuto di cui alla L.R. 25/2004 dispone che *“con il rendiconto generale la Giunta presenti al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi”*.

Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce (art. 53 Statuto).

### 7.3 Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata

In applicazione del D.Lgs. 118/2011, a far data dall'1-1-2015 le **obbligazioni giuridiche perfezionate vengono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione** e danno origine ad accertamenti e impegni, i quali vengono imputati all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Assume, quindi, rilevanza contabile la dimensione temporale in relazione alla programmazione delle scadenze delle obbligazioni giuridiche e dei corrispondenti pagamenti sulla base del cronoprogramma.

L'applicazione del principio prevede, pertanto, che:

- > le *obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite*, con obbligo della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa;
- > le *obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili sono accertate e impegnate con imputazione agli esercizi successivi in cui sono esigibili*. Ciò è consentito dalla natura autorizzatoria del bilancio pluriennale;
- > i *residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili*;
- > le *spese finanziate da entrate a destinazione vincolata già accertate vengono imputate sulla base dell'esigibilità negli esercizi successivi* attraverso la costituzione del “Fondo pluriennale vincolato (FPV)”.

A seguito dell'applicazione del principio in esame nello schema regionale di bilancio lo stanziamento di ciascun programma comprende, pertanto, le eventuali somme già impegnate negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il bilancio si riferisce (evidenziati nella voce di cui già impegnato), le eventuali somme accantonate nel Fondo pluriennale vincolato (evidenziati nella voce di cui FPV) a copertura di impegni di spesa imputati negli esercizi successivi. Lo stanziamento di risorse nuove allocate in ciascun esercizio è quindi dato dalla differenza tra lo stanziamento totale e le due voci evidenziate. La somma dei Fondi pluriennali accantonati in un esercizio costituisce il *Fondo pluriennale iscritto in entrata* nell'esercizio successivo.

## 7.4 Il ricorso all'indebitamento

Lo Statuto della Regione Calabria prevede che l'ente possa contrarre mutui ed emettere obbligazioni o ricorrere ad altre forme di raccolta finanziaria solo *per fare fronte a spese di investimento, nei limiti quantitativi e con le modalità stabilite dalla legge regionale*. Al riguardo la legge interessata è la L.R. 4-2-2002, n. 8 che **subordina il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale all'autorizzazione con legge di bilancio o di variazione dello stesso**, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

Nella stessa legge, inoltre, si consente il ricorso alle forme di indebitamento per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese in conto capitale e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

L'**importo complessivo delle annualità di ammortamento**, per capitale e interesse, e delle altre forme di indebitamento, a carico della Regione, in estinzione nell'esercizio di riferimento, **non può superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione** e a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il rispetto del limite di indebitamento prescritto di cui sopra. A tal fine, il Dipartimento interessato provvede alla ricognizione delle operazioni di indebitamento perfezionate e di quelle autorizzate, ma non ancora perfezionate, e definisce un **piano pluriennale di indebitamento**, in vista del contenimento e della graduale riduzione del debito. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.

## 7.5 Gli strumenti di programmazione negoziata

Secondo quanto disposto dall'art. 46 Statuto, la Regione utilizza gli **istituti della concertazione e della programmazione negoziata** come *strumenti essenziali di governo*, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

La **programmazione negoziata** regola, di norma, gli interventi che hanno un'**unica finalità di sviluppo** e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

In linea generale sono assunti quali strumenti della programmazione negoziata:

- > **l'intesa istituzionale**. Costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i

quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro;

- > l'**accordo di programma quadro**. È un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici e Enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati;
- > il **patto territoriale**. Si tratta di uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. È promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale;
- > il **contratto d'area**. È uno strumento di programmazione negoziata, stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della Regione definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. È sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che assicurano la sua coerenza con gli strumenti della programmazione;
- > il **contratto di programma**. Lo strumento in parola ha la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati.

## Quesiti di verifica 7

### La gestione finanziaria e contabile


- 1) **Lo Statuto riconosce alla Regione Calabria un'autonomia finanziaria:**
  - A. assoluta
  - B. di entrata e di spesa
  - C. parziale
  - D. integrale
  
- 2) **Le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi della Regione Calabria sono definite con:**
  - A. legge regionale
  - B. regolamento governativo
  - C. regolamento della Giunta
  - D. regolamento del Consiglio
  
- 3) **Secondo quanto prevede lo Statuto della Regione Calabria l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per un periodo non superiore complessivamente a:**
  - A. 2 mesi
  - B. 20 giorni
  - C. 45 giorni
  - D. 4 mesi
  
- 4) **Secondo quanto prevede lo Statuto della Regione Calabria l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso:**
  - A. solo per legge
  - B. mediante il regolamento appositamente deliberato dalla Giunta
  - C. solo mediante il regolamento appositamente deliberato dal Consiglio
  - D. sia per legge che con regolamento consiliare
  
- 5) **Il rendiconto generale, secondo quanto previsto dallo Statuto della Regione Calabria, è approvato:**
  - A. dal Collegio dei revisori dei conti entro il 30 aprile successivo all'anno cui si riferisce
  - B. dal Collegio dei revisori dei conti entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce
  - C. collegialmente dalla Giunta entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce
  - D. dal Consiglio regionale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce

- 6) **Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è inviato:**
- A. dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa per l'approvazione
  - B. dall'Assemblea legislativa regionale al Governo per l'approvazione
  - C. dalla Giunta regionale al Parlamento per l'approvazione
  - D. dall'Assemblea legislativa regionale alla Giunta per l'approvazione
- 7) **Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Regione Calabria:**
- A. può emettere obbligazioni ma nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge regionale
  - B. non può contrarre mutui
  - C. non può emettere obbligazioni
  - D. può contrarre mutui ma nei limiti quantitativi stabiliti in apposita deliberazione della Giunta
- 8) **La L.R. 4-2-2002, n. 8 prevede che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interesse, e delle altre forme di indebitamento, a carico della regione, in estinzione nell'esercizio di riferimento, non può superare:**
- A. il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione stipulato fra amministrazioni pubbliche ad esclusione di quelle locali
  - B. il 15% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione stipulato fra amministrazioni pubbliche ad esclusione di quelle locali
  - C. il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione stipulato fra amministrazioni pubbliche ad esclusione di quelle locali
  - D. il 5% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione stipulato fra amministrazioni pubbliche ad esclusione di quelle locali
- 9) **Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata comporta che:**
- A. i residui sono costituiti anche da obbligazioni non formalmente costituite
  - B. le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite
  - C. il fondo pluriennale vincolato deve finanziare integralmente il complesso delle funzioni attribuite
  - D. il fondo pluriennale vincolato deve finanziare la totalità dei servizi pubblici essenziali
- 10) **L'accordo di programma quadro è un accordo promosso:**
- A. da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali
  - B. dal Consiglio e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali
  - C. dal Consiglio regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali
  - D. da Governo e Consiglio regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali

# Completa la tua preparazione. ENTRA NEL MONDO EDISES



Blog tematici, newsletter, canali di informazione e consulenza gratuiti  
Una comunità frequentata da oltre 1 milione di utenti



## Resta in contatto con noi



Hai bisogno di aiuto? Visita [assistenza.edises.it](https://www.edises.it/assistenza)